

DL Collegato manovra: le principali novità dopo la conversione in legge

(DL n. 155 del 18.10.2024, convertito in legge n. 189 del 09.12.2024)



Via Mameli 50 21040 Morazzone (VA)

C.F. FRGMNL67H64L682Z P.IVA 02153460122

> Tel. +39 0332 873184 Fax +39 0332 464731

> > www.studiofurigo.it info@studiofurigo.it

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che in occasione della conversione in legge n.189 del 09.12.2024 del DL n. 155 del 18.10.2024 (meglio conosciuto come "collegato alla finanziaria 2025"), il legislatore ha apportato alcune **modifiche alle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, in materia di sanatoria e con riferimento a numerose altre introdotte novità.**

Con riferimento, in primo luogo, al concordato preventivo biennale, in sede di conversione sono state trasfuse le disposizioni riferite alla riapertura per i soggetti ISA della possibilità di aderire, oltre alla modifica della causa di esclusione o cessazione connessa alla modifica della compagine sociale delle società di persone e associazioni professionali.

In materia di sanatoria, invece, viene confermata la possibilità di adesione da parte dei soggetti interessati da una causa di esclusione ISA collegata al COVID, oppure al non normale svolgimento dell'attività o "multiattività".

Rispetto alle altre novità segnaliamo che:

- i) l'obbligo per le imprese di **stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** è riferito ai predetti beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa **con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa** (il termine è stato prorogato per effetto del DL milleproroghe al 31.03.2025);
- ii) con riferimento alla gratifica natalizia per i dipendenti, viene **eliminata la presenza della condizione di un coniuge a carico**;
- iii) in sede di conversione sono state incrementate le risorse riferite al credito d'imposta "investimenti 4.0"

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente



Con legge di conversione n. 189 del 09.12.2024 del DL n. 155 del 18.10.2024 il legislatore ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di sanatoria, concordato preventivo biennale, oltre a numerose novità di carattere fiscale introdotte con il c.d. decreto "collegato finanziaria 2025".

Tra le principali novità si segnala, in particolare, una modifica alle condizionalità ed alle esclusioni in materia di gratifiche natalizie per i dipendenti: per effetto dell'intervento del legislatore, è stata eliminata la condizione per cui era richiesta la presenza di un conjuge a carico. Viene, inoltre, previsto che il lavoratore deve attestare di aver diritto all'indennità in esame indicando il codice fiscale del coniuge o convivente di fatto e dei figli.

Rispetto alla sanatoria 2018-2022, vengono introdotte alcune novità, tra cui un ampliamento dell'ambito di applicazione che ha consentito la possibilità di accedere all'istituto ai contribuenti interessati da alcune cause di esclusione ISA e il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali da parte della società o dell'associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In materia di concordato preventivo biennale, i contribuenti hanno potuto profittare del maggior termine consentito per accedere all'istituto fino al 12.12.2024. Tra le altre novità, la modifica della causa di esclusione o di cessazione in caso di modifica della compagine sociale, che ora **trova applicazione** nel caso in cui vi sia un aumento della compagine sociale, fatta eccezione nel caso di subentro di eredi in caso di decesso del socio o dell'associato.

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte in occasione della conversione in legge del DL collegato alla finanziaria 2025.

Le principali novità

Bonus lavoratori dipendenti

Con riferimento alle disposizioni riferite al riconoscimento dell'indennità di 100 euro nel mese di dicembre ai lavoratori dipendenti, sono state apportate le seguenti modifiche circa l'ambito di applicazione:

- 1. non viene più richiesta la condizionalità di un coniuge fiscalmente a carico. Ai fini dell'accesso della misura, è sufficiente che il dipendente abbia almeno un figlio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato fiscalmente a carico;
- 2. l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità;



3. il lavoratore deve attestare di aver diritto all'indennità e comunicare il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei figli a carico.

Le disposizioni, dal punto di vista sostanziale, sono rimaste invariate. Pertanto, il beneficio continua a spettare ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro che versano un IRPEF lorda superiore all'importo della detrazione.

Concordato preventivo biennale

Come anticipato in premessa, alcuni contribuenti hanno potuto beneficiare di una mini-proroga fino allo scorso 12.12.2024 per poter optare per l'adesione al concordato preventivo biennale. Si segnala che coloro che hanno esercitato l'opzione in occasione della riapertura dei termini, ai fini della sanatoria, l'adesione al concordato si intende avvenuta in data 31.10.2024.

Riguardo alle cause di esclusione, si segnala che non è possibile accedere al concordato in caso di modifica della compagine sociale nel primo anno di adesione al concordato nel caso in cui comporti un aumento di tale compagine. Allo stesso modo, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale la società di persone o l'associazione professionale è interessata da una modifica della compagine che comporta un suo incremento.

Fanno eccezione, in ogni caso, le **ipotesi di decesso dell'associato o del** socio, anche nel caso in cui subentrino due o più eredi.

ZES unica mezzogiorno

La legge di conversione ha confermato quanto previsto dal DL, ovvero la comunicazione integrativa attraverso cui possono essere indicati investimenti realizzati ulteriori rispetto a quelli risultanti alla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla comunicazione stessa.

Sanatoria 2018-2022

Secondo quanto previsto dalle disposizioni approvate in sede di conversione, la presenza per le annualità dal 2018 al 2022 dei codici 15, 16 e 17 tra le cause di esclusione ISA (introdotti dal 2020 al 2022) consente in ogni caso di accedere alla sanatoria. Tali codici si riferiscono, come noto, all'emergenza sanitaria COVID.

Viene inoltre, consentito l'accesso alla sanatoria anche nel caso di indicazione della causa di esclusione ISA individuata dal **codice 4**, riferita al



periodo di **non normale svolgimento dell'attività** (liquidazione, attività produttiva non iniziata, interruzione dell'attività, sospensione dell'attività, modifica dell'attività e interruzione dell'attività).

Viene consentito l'accesso alla sanatoria anche da parte dei soggetti che indicano il codice ISA riferito alle multiattività (in tal caso non trova applicazione la riduzione del 30% dell'imposta sostitutiva).

Si segnala che in caso di dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione ISA il contribuente non può più accedere alla sanatoria.

Si ricorda che l'opzione per l'adesione alla sanatoria va esercitata tramite modello F24 per ogni annualità entro il prossimo 31.03.2025 con il versamento della prima/unica rata delle imposte sostitutive dovute.

Per le società di persone, associazioni professionali e società trasparenti, l'opzione per l'adesione alla sanatoria è esercitata inviando i modelli relativi alla prima o unica rata:

- 1. dell'imposta sostitutiva IRAP da parte della società o associazione;
- dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali da parte dei soci o associati o, in alternativa, dalla società o associazione.

Copertura rischi catastrofali

Vengono modificate le disposizioni che prevedono l'obbligo di assicurazione contro i rischi cagionati da calamità ed eventi catastrofali su terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, con la specificazione che l'oggetto della copertura deve essere riferito a tali beni con esclusione di quelli già assistiti da copertura assicurativa.

Il termine del 31.12.2024 è stato prorogato al 31.03.2025 ad opera del DL milleproroghe.

Fine della Circolare N° 01/2025

